



Istituto Tecnico Statale "G. Marconi"

Via Milano, 51 - 56025 Pontedera (Pisa)

Tel. 0587 / 53566 - 55390 Fax 0587/092330

E-MAIL: pitf030003@istruzione.it - WEB: www.marconipontedera.gov.it

PEC: pitf030003@pec.istruzione.it C.F.: 81002020501 c.m.: PITF030003



Settore tecnologico: Elettronica ed Elettrotecnica - Grafica e Comunicazione - Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica, Meccatronica ed Energia **Settore Liceale:** Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

I.T.I.S. - "G. MARCONI"-PONTEDERA
Prot. 0001262 del 28/02/2019
(Uscita)

REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

aggiornato con delibera del C.I. del 27.2.2019

Premessa

La scuola è una comunità organizzata che interagisce con la più vasta comunità sociale allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona umana. Per sua natura la scuola rappresenta quindi un servizio pubblico di essenziale importanza, perché la sua funzione educativa si fonda sul riconoscimento dei diritti primari e delle responsabilità che in questa materia hanno gli alunni, le loro famiglie e i docenti.

Allo scopo di valorizzare la centralità di tale istituzione, le varie componenti della scuola hanno concordato, nel rispetto delle norme vigenti, il presente regolamento.

Art. 1

Orario di apertura e chiusura dell'edificio scolastico

L'orario di apertura dell'edificio scolastico sarà stabilito tenendo conto delle esigenze dell'orario di lavoro del personale incaricato del primo turno di servizio. E' previsto un margine di anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni, anche in relazione alle esigenze degli studenti che potranno ordinatamente sostare nell'atrio dell'Istituto.

L'orario di chiusura dovrà essere compatibile con gli orari di apertura pomeridiana dell'Istituto.

Art.2

Entrata e uscita degli allievi

L'inizio delle lezioni è regolato da un doppio segnale acustico: cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, al primo segnale, gli alunni si recheranno ordinatamente nelle rispettive aule; l'effettivo inizio delle lezioni avrà luogo al secondo segnale.

Il personale docente dovrà essere presente in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

L'uscita sarà regolata da un unico segnale acustico al termine dell'ultima ora di lezione prevista dal relativo orario scolastico giornaliero.

Art. 3

Giustificazione delle assenze.

La regolare frequenza delle lezioni è prerequisite essenziale per il successo formativo degli allievi, pertanto studenti, famiglia e scuola devono collaborare ognuno in base alle proprie competenze.

In particolare:

- gli studenti si impegnano a frequentare assiduamente e con la dovuta puntualità la scuola;
- i genitori si impegnano a controllare costantemente la frequenza dei figli;
- la scuola mette a disposizione dei genitori servizi on line che consentano un controllo continuo della frequenza per via telematica.

La scuola inserisce giornalmente le assenze degli studenti sul portale, consultabile on line dai genitori.

Ogni assenza (o entrata posticipata o uscita anticipata, ove non disposte dall'Istituto) deve essere giustificata da un genitore entro il giorno del rientro a scuola: tali giustificazioni devono essere effettuate dai genitori, per via telematica (attualmente attraverso il servizio ScuolaNext).

In caso di permanenza di assenze ingiustificate, o di prolungate e frequenti assenze, la segreteria o il docente Coordinatore di classe provvederà ad informare la famiglia.

Qualora i genitori non provvedano alla giustificazione, questi potranno essere convocati per la riammissione alle lezioni dei figli.

I genitori o gli alunni maggiorenni che non possono effettuare operazioni per via telematica sono tenuti ad operare i controlli e le giustificazioni presso gli uffici della scuola, nonché a ritirare in segreteria e firmare per giustificazione il riepilogo mensile delle assenze che sarà disponibile dopo la prima settimana del mese successivo.

In caso di assenze che superano (comprendendo nel computo anche i giorni festivi e/o di sospensione dell'attività didattica) i cinque giorni consecutivi, al rientro lo studente dovrà presentare:

- in caso di assenza per malattia, certificato del medico curante attestante la guarigione;
- in caso di assenza per altri motivi, dichiarazione del genitore rispetto ad altra causa dell'assenza, che, di norma, deve essere validata dalla Presidenza prima dell'assenza stessa.

Art.4

Entrate posticipate e uscite anticipate

Saranno ammessi in aula dopo l'inizio della prima ora di lezione i soli studenti in possesso di regolare permesso permanente di entrata posticipata.

In caso di motivati ritardi occasionali l'alunno è comunque accettato in Istituto ed è ammesso in classe all'inizio della seconda ora, solo se munito del permesso della Presidenza relativo a quel giorno specifico. In quest'ultimo caso l'alunno è tenuto comunque, il giorno successivo, a giustificare il ritardo.

Gli alunni che per il ritardo sono ammessi all'ora successiva, attenderanno nell'atrio, senza disturbare le lezioni.

Non è consentita agli studenti, di norma, di entrare dopo la seconda ora di lezione. La presidenza, in via del tutto eccezionale, potrà autorizzare l'entrata e l'uscita fuori orario degli studenti in possesso di motivata richiesta da parte della famiglia.

Gli studenti minorenni non potranno in ogni caso lasciare la scuola se non accompagnati da un familiare maggiorenne, salvo specifici accordi su richiesta delle famiglie (ad esempio per uscite ricorrenti per visite mediche o attività sportive).

Sono ammessi, di norma, 5 entrate in ritardo e 5 uscite anticipate a quadrimestre. Eccezioni potranno essere richieste dalle famiglie per esigenze particolari.

In caso di superamento di tale limite, il Dirigente Scolastico e/o il coordinatore del consiglio di classe informeranno i genitori dell'alunno (anche se maggiorenne) invitando al rispetto del regolamento.

Gli alunni maggiorenni che superano i limiti di entrate in ritardo potranno non essere ammessi a scuola.

Art.5

Uscita durante le ore di lezione.

In caso di necessità è consentita l'uscita durante lo svolgimento delle lezioni, uno studente alla volta e per il tempo strettamente necessario.

Non è consentito agli studenti di stazionare nei corridoi e nell'atrio, per non disturbare il lavoro del personale ausiliario ed il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Qualora per una breve pausa un alunno esca dal portone di ingresso, dovrà permanere nella zona immediatamente antistante la veranda dell'atrio (in zona controllabile dall'interno) senza allontanarsi e rientrando in breve tempo.

Art. 6

Sorveglianza degli allievi

Il controllo sui comportamenti degli alunni è effettuato nello spirito di contemperare la dovuta sorveglianza con il diritto allo sviluppo e alla crescita verso una sempre maggiore autonomia. Infatti, in una scuola secondaria di 2° grado, l'alunno ha potenzialmente capacità di controllo e deve aver già ricevuto una educazione adeguata da parte delle famiglie: ci si attende quindi un comportamento sempre più responsabile e consapevole con il crescere dell'età.

L'età anagrafica degli alunni frequentanti l'Istituto è infatti tale da presumere il possesso di un apprezzabile livello di discernimento e capacità di autocontrollo: sarà cura dei genitori segnalare situazioni di svantaggio o incapacità tali da implicare particolari necessità di sorveglianza.

In questo spirito, ad esempio, gli alunni raggiungono la scuola e fanno ritorno a casa autonomamente, sono corresponsabili nelle comunicazioni scuola-famiglia, godono di alcuni spazi di autonomia in Istituto e sono chiamati a mantenere comportamenti corretti anche al di là di un controllo "ossessivo" da parte del personale.

In generale l'azione di sorveglianza del personale docente e ATA deve ispirarsi ai principi di sollecitudine, puntualità e collaborazione del personale tutto, in modo da garantire sempre la sicurezza degli allievi e la salvaguardia dei beni dell'Istituto.

Gli insegnanti sono tenuti a presentarsi puntualmente in aula, in base all'orario vigente delle lezioni,

compatibilmente con i tempi necessari al cambio di aula (durante il quale è fondamentale il dovuto controllo da parte dei collaboratori scolastici).

Durante temporanee assenze dell'insegnante il personale collaboratore scolastico provvederà alla sorveglianza della classe, avvalendosi anche della collaborazione degli studenti rappresentanti di classe.

Il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare che chiunque transiti nei corridoi non rechi disturbo alle lezioni, né arrechi danni ai locali.

Durante l'intervallo la sorveglianza nell'aula, nonché nella parte di corridoio prospiciente, è affidata all'insegnante della lezione dell'ora precedente all'intervallo stesso. Al di fuori delle aule la vigilanza compete anche al personale collaboratore scolastico.

Non è consentito agli studenti effettuare l'intervallo nelle Aule speciali e nei Laboratori: al suono della campanella d'inizio dell'intervallo gli alunni saranno invitati dal docente in servizio ad uscire da tali aule e le aule stesse saranno sorvegliate dall'aiutante tecnico assegnato all'aula speciale e/o al Laboratorio fino alla ripresa della lezione.

Gli studenti durante l'intervallo possono uscire dalle aule e circolare nei corridoi, nell'atrio e nello spazio antistante l'istituto (restando comunque tassativamente entro i cancelli di accesso), sorvegliato da personale docente della scuola in base ai turni predisposti.

Il rientro degli studenti nelle aule al termine dell'intervallo deve avvenire in modo sollecito; ogni ritardo ingiustificato dovrà essere segnalato dal docente in servizio annotandolo sul registro.

Tutto il personale in servizio è comunque tenuto a riprendere e, nel caso di episodi significativi, a segnalare formalmente alla dirigenza eventuali comportamenti scorretti o irrispettosi delle persone e delle cose da parte degli studenti.

Nei casi in cui il periodo di intervallo coincida con attività didattiche di cui non sia possibile l'interruzione (compiti, esperienze di laboratorio), l'intervallo può essere posticipato alla fine dell'ora seguente. Gli studenti devono prestare particolare cura a non disturbare le normali attività didattiche durante l'intervallo posticipato.

Art 7

Tutela dell'ambiente. Danneggiamenti.

Studenti, docenti, personale A.T.A. e genitori devono cooperare affinché sia evitata qualsiasi forma di danneggiamento all'edificio dell'Istituto, al suo arredamento ed al materiale didattico in genere.

Gli utenti sono direttamente responsabili di qualsiasi danneggiamento arrecato al patrimonio scolastico.

Chi deteriora o manomette apparecchiature, oggetti, arredi, indumenti o locali scolastici dovrà risarcire il danno.

L'entità del danno sarà valutata dal responsabile dell'oggetto danneggiato o dal Consiglio di Istituto.

Qualora non sia possibile individuare gli autori materiali del danno l'onere del risarcimento ricadrà sulla intera classe, previo accertamento delle responsabilità da parte del personale preposto alla vigilanza.

Art 8

Divieto di fumare

È vietato fumare o utilizzare sigarette elettroniche sia nei locali chiusi sia nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto.

Fermi restando i compiti di vigilanza che competono a tutto il personale, le sanzioni saranno emanate dal Dirigente Scolastico e dal personale preposto alla applicazione del divieto da lui incaricato.

Art 9

Funzionamento della biblioteca

La biblioteca può essere utilizzata da tutti gli utenti dell'istituto (insegnanti, studenti, genitori, personale non docente).

L'orario di apertura della biblioteca al pubblico viene affisso nei locali della biblioteca e comunicato agli utenti.

Le proposte di acquisto di libri e di abbonamenti a riviste possono essere avanzate da singoli utenti (docenti, personale A.T.A., studenti e genitori) e dagli organi collegiali (Collegio dei docenti e Consigli di classe) alla Dirigenza che ratifica al Consiglio di Istituto gli acquisti e gli abbonamenti.

L'elenco dei nuovi acquisti e gli ultimi arrivi delle riviste sono esposti in una apposita bacheca della biblioteca.

Possono essere istituite biblioteche di reparto o di laboratorio. Il catalogo è unico. I libri delle biblioteche di reparto o di laboratorio sono dati in consegna ai rispettivi responsabili.

Non possono essere dati in prestito dizionari, enciclopedie ed opere di consultazione di interesse generale.

I libri sono concessi per un periodo di un mese, le riviste per dieci giorni.

Entro detto termine, i libri e le riviste dovranno essere riconsegnate al personale addetto integre e, comunque, nelle condizioni in cui sono state prese in prestito.

Eventuali danni apportati ai materiali resteranno a carico dell'utente.

Nell'eventualità di mancata restituzione, l'inadempiente verrà sospeso dai prestiti.

Entro il 31 maggio riviste e libri ancora in possesso degli utenti dovranno essere restituiti.

Gli studenti e i docenti delle classi quinte possono accedere al prestito anche oltre tale data. In questo caso la restituzione dovrà avvenire non oltre il termine degli Esami di Stato.

Art 10

Accesso e uso laboratori e aule speciali - Uso delle apparecchiature.

Le aule speciali ed i laboratori sono affidati dalla Presidenza ad un docente "consegnatario" responsabile che si avvarrà dell'aiuto del collaboratore tecnico.

Gli studenti possono accedere ai laboratori ed alle aule speciali solo se accompagnati da un insegnante o un assistente.

L'accesso ai laboratori ed alle aule speciali al di fuori dell'orario di lezione stabilito deve essere concordato con il docente responsabile.

L'accesso ai laboratori avviene in base agli orari delle lezioni, disponibili anche sul sito della scuola, e comunque solo ai fini della attuazione delle attività didattiche previste dall'Istituto.

Per motivi di sicurezza, NON è consentito l'accesso ai laboratori al di fuori di quanto previsto, se non previa autorizzazione o su indicazione della presidenza.

In ogni caso, si ribadisce che:

- l'accesso ai laboratori avviene solo in presenza di un insegnante (o di un A. Tecnico addetto);
- ogni utilizzo di laboratorio prevede che gli alunni abbiano ricevuto adeguate indicazioni per lavorare in sicurezza;
- è dovere di tutto il personale, nell'ambito delle proprie competenze, rispettare e far rispettare indicazioni e regolamenti d'uso delle attrezzature;
- qualora eccezionalmente (ad es. per mancanza di aule libere) venga destinato il laboratorio ad attività didattiche d'aula, si dovrà esercitare una sorveglianza particolarmente attenta, evitando che gli alunni maneggino la strumentazione non prevista.

Per ogni necessità che esula il normale orario, i docenti:

- contatteranno la presidenza per l'autorizzazione (ciò ai fini di garantire la sicurezza e tutelare il docente in relazione alle responsabilità connesse);
- firmeranno un apposito registro d'uso del laboratorio.

L'accesso ai laboratori sarà inoltre regolato da specifiche indicazioni del dirigente Scolastico, ai fini di garantire la sicurezza nei medesimi.

Tutto il personale deve operare nel rispetto delle indicazioni di sicurezza, evitando operazioni che possano comportare rischi per se o per altri.

Si raccomanda inoltre di non utilizzare mai eventuali strumenti difettosi (o non adatti allo scopo) e di segnalarli, ai fini della loro riparazione, sostituzione o eliminazione.

Nei laboratori e nelle aule speciali il comportamento di tutti gli studenti deve essere improntato alla massima attenzione, precisione di movimenti e rispetto delle norme antinfortunistiche impartite dall'insegnante.

Gli allievi devono prendere visione delle norme d'uso affisse e della segnaletica esposta e osservare scrupolosamente i relativi divieti o prescrizioni, chiedendo ai docenti o ai tecnici eventuali chiarimenti in merito.

In ogni caso si dovrà operare nel rispetto delle indicazioni di sicurezza, evitando comunque operazioni che possano comportare rischi per se o per altri .

All'inizio dell'anno scolastico gli insegnanti devono assegnare un posto a ciascun studente il quale ne sarà personalmente responsabile.

All'inizio di ogni lezione tutti gli studenti dovranno controllare che il posto di lavoro sia in ordine e segnalare eventuali danni o mancanze, al fine di potere accertare la responsabilità.

Al termine delle esercitazioni ogni posto deve essere lasciato in ordine e le varie attrezzature riconsegnate all'insegnante responsabile.

Qualora gli studenti abbiano in uso materiali di lavoro da restituire al termine della lezione, è responsabilità del personale docente terminare le attività pratiche con un anticipo sufficiente a consentire il ritiro, e soprattutto il controllo, della strumentazione data in uso.

L'uso delle macchine, degli strumenti e delle attrezzature è consentito solo per le esercitazioni didattiche e per la manutenzione interna.

Gli studenti non possono manovrare macchine, usare attrezzature, provare impianti o circuiti o usare prodotti chimici se non dietro personale controllo dell'insegnante responsabile.

Art. 11

Organismi della scuola e partecipazione di alunni e genitori

Il funzionamento degli Organi collegiali della scuola è regolato dalla normativa vigente e dagli eventuali regolamenti interni approvati.

In ogni caso, trovandosi i vari organi (consigli, organi di garanzia, giunte, etc...) ad effettuare in alcuni casi trattamenti di dati personali (o addirittura sensibili), dovrà essere rigorosamente rispettata la normativa vigente in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali (con particolare riferimento a D.Lgs. 196/2003 e D.M. 305/2006): al rispetto di detta normativa sono tenuti anche gli alunni e i genitori, oltre al personale della scuola, che risponderanno sul piano civile e penale di ogni eventuale violazione.

Art 12

Trasferimenti e comportamento in Palestra.

Il trasferimento degli studenti dall'Istituto alla Palestra e viceversa avviene a cura del rispettivo insegnante di educazione fisica e di una unità di personale ausiliario designato dalla Presidenza.

In Palestra gli studenti devono utilizzare solo gli attrezzi indicati dall'insegnante.

Lo studente indisposto, che non può partecipare attivamente alla lezione di educazione fisica, deve informarne l'insegnante all'inizio dell'ora.

Art. 13

Gite e visite guidate

Le visite guidate e la partecipazione delle classi a seminari e convegni dovranno essere autorizzate dal Consiglio d'Istituto, sentite le proposte avanzate dai Consigli di classe nella loro composizione allargata.

Per attività nell'arco della giornata, il Consiglio d'Istituto delega al Dirigente scolastico la loro approvazione,

così da garantire la rapidità della decisione.

Le proposte di gite d'istruzione nel territorio nazionale dovranno essere presentate al Consiglio d'Istituto entro il mese di febbraio.

Le proposte di gite d'istruzione all'estero dovranno essere presentate al Consiglio d'Istituto entro il mese di dicembre.

E' riportato in apposito documento il regolamento specifico che disciplina la materia.

Art. 14

Segnalazioni disciplinari per gli alunni

Ogni segnalazione disciplinare dovrà essere annotata sul registro, fatti salvi casi particolarmente gravi che il docente relazionerà direttamente al Dirigente Scolastico o suo delegato.

L'annotazione dovrà riferirsi specificamente agli allievi che hanno disturbato il regolare svolgimento della vita scolastica.

Di ogni fatto grave dovrà essere data comunicazione immediata alla Presidenza.

Per le sanzioni disciplinari si fa riferimento al codice disciplinare, allegato al presente regolamento e facentene parte integrante e sostanziale.

La Scuola, luogo principale di formazione, di inclusione e di accoglienza, si impegna nell'educazione alla consapevolezza e all'accettazione dell'altro e nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come un'autentica ricchezza; si impegna inoltre, in una dimensione più estesa, a educare al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

L'istituto "G. Marconi" si impegna pertanto, oltre che sul fronte del contrasto a ogni forma di violenza, anche, più specificatamente, su quello della prevenzione e del contrasto del bullismo, fenomeno che si concretizza nel reiterarsi di azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati con l'intenzione di nuocere, tramite l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica, messi in atto da parte di uno o più giovani ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire; particolarmente rilevante è, poi, il ruolo degli "spettatori", "gregari", che appoggiano il bullo o pongono in essere, su suo mandato, gli atti di bullismo, e "pubblico" che, a seconda dei casi, può assistere in silenzio oppure ridere e incitare i bulli.

L'evoluzione delle tecnologie e l'espansione della comunicazione elettronica e on-line hanno inoltre determinato l'assunzione, da parte del bullismo, delle forme subdole e pericolose del cyberbullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017. N. 71: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."* Anche quindi nei confronti del fenomeno del cyberbullismo, inteso appunto come uso della rete, fenomeno che può costituire una forte aggravante dei fenomeni di bullismo, l'istituto "G. Marconi" si impegna in un'azione di prevenzione e di contrasto.

Fatte salve le dovute segnalazioni alle Forze dell'Ordine e/o i provvedimenti disciplinari della scuola, l'autore e la vittima degli atti di bullismo e di cyberbullismo potranno essere invitati a far riferimento a sportelli specializzati.

Art. 15

Assemblee degli alunni.

A) Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei locali della scuola, per l'approfondimento di problemi scolastici, sociali o di altra natura, purché attinenti con la loro esperienza scolastica.

In ogni mese è consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto e di un'assemblea di classe, secondo le disposizioni di legge. Il giorno della settimana prescelto per tali assemblee dovrà variare nel corso dell'anno.

In relazione alla disponibilità dei locali, un'ulteriore assemblea mensile potrà svolgersi fuori dall'orario delle lezioni.

Nelle assemblee di Istituto che si svolgeranno durante l'orario di lezione potrà essere richiesta, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, la partecipazione di esperti di problemi sociali, artistici, culturali,

scientifici, i cui nominativi saranno indicati dagli allievi insieme agli argomenti all'ordine del giorno.

Non potranno svolgersi assemblee nell'ultimo mese di lezioni.

Alle assemblee di classe o di Istituto potranno partecipare con diritto di parola il Preside o un suo delegato, nonché i docenti, rispettivamente della classe e dell'Istituto.

B) L'assemblea di Istituto ha durata massima pari alle ore di lezione di una giornata. Essa dovrà dotarsi di un regolamento predisposto dagli allievi, che sarà inviato in visione al Consiglio di Istituto. L'assemblea sarà opportunamente articolata, in relazione alla capienza dei locali disponibili, tramite accordi tra i richiedenti e il Dirigente scolastico.

Tale assemblea è convocata su richiesta della maggioranza dei rappresentanti di classe, oppure su richiesta del 10% degli allievi. La data di convocazione e l'ordine del giorno dovranno essere presentati alla Presidenza con almeno 5 giorni di preavviso.

La Presidenza può procedere allo scioglimento dell'assemblea in caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento.

L'assemblea di classe può aver luogo una volta al mese, nel limite di due ore di lezione.

La data e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Preside con un preavviso di almeno 3 giorni.

Il Docente o i Docenti interessati dovranno sottoscrivere la richiesta di assemblea di classe.

Durante lo svolgimento delle assemblee, sia di classe che di Istituto, i Docenti non potranno allontanarsi. La loro presenza è necessaria per garantire il diritto di scelta degli alunni e l'immediata ripresa dell'attività didattica, qualora l'assemblea studentesca si interrompa prima dell'orario previsto.

Gli studenti sono tenuti alla compilazione di un sintetico verbale relativo agli argomenti trattati nel corso delle assemblee, che consegneranno successivamente in Presidenza.

Art. 16

Assemblee dei Docenti e del personale ATA.

Il personale Docente e ATA ha diritto di riunione durante l'orario di lavoro, nel limite di dieci ore all'anno, per partecipare ad assemblee di categoria.

Alle riunioni possono prendere parte, previo avviso, dirigenti delle organizzazioni sindacali, anche se estranei alla scuola.

L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e deve essere comunicato al Preside 3 giorni prima della data prefissata.

Art. 17

Affissioni.

Nell'Istituto vengono attrezzati idonei spazi per le affissioni.

Tutto ciò che viene affisso dovrà essere vistato dal Preside ed una copia del materiale dovrà essere lasciata in Presidenza.

E' proibita qualunque affissione effettuata al di fuori dagli spazi consentiti oppure non conforme con le vigenti leggi.

Per le affissioni a carattere sindacale vale quanto previsto dalla legge o dai contratti di lavoro del personale.

Art. 18

Agibilità dei locali dell'Istituto ed utilizzazione pubblica della scuola.

Tutte le componenti scolastiche hanno diritto di riunione nella scuola, previa comunicazione al Preside

contenente l'O.d.G. 3 giorni prima della data prefissata.

Gli studenti possono utilizzare l'aula assegnata al di fuori delle ore di lezione, previa dichiarazione di responsabilità da consegnarsi al Preside e compatibilmente con gli orari di apertura della scuola.

Hanno accesso alla scuola le persone, le associazioni e gli Enti che le componenti scolastiche ritengano opportuno invitare alle loro riunioni, purché la loro partecipazione sia autorizzata dal Consiglio d'Istituto oppure dalla Presidenza, su delega del Consiglio d'Istituto.

L'Istituto favorisce tutte le occasioni d'incontro e di collaborazione con altre scuole, nonché con associazioni, Enti, strutture culturali cittadine.

Art. 19

Modifiche al Regolamento.

La votazione in Consiglio di Istituto relativa all'abrogazione, modifica o integrazione degli articoli dovrà ottenere il consenso di almeno i 2/3 dei presenti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

CODICE DISCIPLINARE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Il presente codice integra il "Regolamento di Istituto" e si fonda sullo "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 2497/1998) e sue successive integrazioni e modifiche (nota MIUR 31.7. luglio 2008 Prot n. 3602/P0 e D.P.R. n. 235/2007); ha lo scopo di individuare più specificamente i comportamenti che configurano mancanze disciplinari e le relative sanzioni. Tiene inoltre conto della direttiva ministeriale n.16 del 2007 e delle linee di indirizzo ministeriali del 15.3.2007 (Prot. n.30).

Fermo restando quanto stabilito dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" e dalle citate disposizioni, si definisce quanto segue:

Art. 1 (doveri degli studenti)

1. Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni, si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente, si assenta solo per seri motivi, per i quali è obbligato a presentare, al rientro, giustificazione.
2. In ogni momento della vita scolastica lo studente mantiene un comportamento serio, educato e corretto, rispettoso nei confronti dei compagni e del personale della scuola.
3. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e le strutture.
4. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza.
5. Lo studente risarcisce i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature, anche in concorso con altri, da un comportamento difforme da quanto prescritto.
6. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici ed è il tramite per le comunicazioni scuola-famiglia.
7. E' dovere etico dello studente contribuire a creare un clima collaborativo e sereno in classe.
8. Lo studente tiene un comportamento che non risulta caratterizzato da alcun elemento tipico del fenomeno del bullismo: sono infatti vietate, in particolar modo in forma reiterata, azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati con l'intenzione di nuocere, tramite l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica, messi in atto da parte di uno o più studenti ai danni di una vittima.
9. Lo studente tiene un comportamento che non risulta caratterizzato da alcun elemento tipico del fenomeno del «cyberbullismo»; sono infatti vietate le seguenti manifestazioni di tale fenomeno: qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare uno studente o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
10. E' vietato assumere il comportamento del "gregario" che, da solo o in gruppo, appoggia il bullo o pone in essere, su suo mandato, gli atti di bullismo; è vietato inoltre agire come elemento facente parte di un "pubblico" che, a seconda dei casi, può assistere in silenzio oppure ridere e incitare i bulli.
11. Durante le attività didattiche è vietato l'uso di telefoni cellulari e analoghi dispositivi (salvo specifiche autorizzazioni da parte del docente).
12. E' vietato effettuare riprese audio/video (con qualsiasi mezzo) non autorizzate, in qualsiasi parte degli spazi interni ed esterni attinenti alla scuola.
E' vietato diffondere immagini di compagni o comunque di personale o ospiti della scuola.
13. E' vietato usare impropriamente l'accesso ad internet nei laboratori della scuola.
14. Lo studente si attiene, in generale, alle indicazioni del personale della scuola.

Art.2 (codice disciplinare)

1. Per quanto possibile le sanzioni disciplinari si ispirano al principio della riparazione del danno, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e vanno applicate secondo criteri di gradualità, proporzionalità e giustizia.
La riparazione del danno di per sé non estingue la mancanza.
2. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la

famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.

3. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica.
4. Non può essere sanzionata la libera espressione verbale di opinioni, qualora queste siano correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità e comunque non miranti ad attribuirle una posizione di inferiorità.
5. Prima della delibera di qualunque sanzione di allontanamento, il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) e/o il Coordinatore del Consiglio di Classe ascoltano lo studente interessato e, se necessario, gli eventuali testimoni, redigono sintetica relazione per il Consiglio di Classe e ne informano i genitori.
6. Il C.d.C. e/o il Dirigente Scolastico, qualora opportuno e possibile, offre allo studente, sentiti i genitori, la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica, fatte salve tutte le condizioni di controllo e sicurezza che tali attività e tali ambienti richiedono, con l'esclusione di casi di comportamenti recidivi o di pericolo per persone e cose.
Perché sia possibile la conversione di sanzione in attività alternative di pubblica utilità (quali la collaborazione ai servizi interni della scuola, attività di volontariato o altre...), il Dirigente Scolastico potrà richiedere -se ritenuta necessaria- l'opportuna vigilanza da parte dei genitori.
7. L'alunno, che è incorso nelle sanzioni di cui ai punti D, E o F e G della successiva tabella, nei dodici mesi successivi alla sanzione non può partecipare ai viaggi di istruzione (e frequenterà le lezioni).
8. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalle lezioni oltre i cinque giorni vengono previste modalità di rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta allo studente, alla famiglia, all'insegnante coordinatore.
10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari, e le competenze di erogazione, sono quelle riportate nella tabella della pagina seguente (fatte salve le ipotesi non qui previste come condotte sanzionabili ma riconducibili a quanto previsto dalla normativa vigente, per le quali si demanda al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto la decisione dell'eventuale sanzione).
11. La convocazione dell'Organo competente per la sanzione potrà essere disposta per via straordinaria, al fine di garantire la necessaria tempestività.
Saranno convocate tutte le componenti, anche per via telefonica; la seduta sarà valida in presenza del numero legale e le decisioni saranno prese a maggioranza semplice.
Qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il suo genitore, questi non prenderanno parte alla votazione (e non saranno presi in considerazione ai fini del numero legale).
12. Per casi gravi e/o urgenti, al fine di garantire adeguata tempestività di intervento, il Dirigente Scolastico può:
 - deliberare autonomamente la sospensione dalle lezioni, con obbligo di frequenza o di attività alternative, senza allontanamento da scuola;
 - deliberare la sospensione dalle lezioni con allontanamento da scuola, dopo aver acquisito il parere favorevole del Coordinatore e della maggioranza dei componenti del Consiglio di classe.
13. Relativamente alle mancanze di cui ai casi A, B e C, i relativi organi competenti potranno disporre sanzioni alternative, ispirate al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione; potranno essere in tal senso disposte attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad esempio, attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. "

Codice disciplinare: sanzioni per le mancanze disciplinari e competenze di erogazione

Sanzioni Disciplinari	Natura della mancanza	Organo competente per la sanzione
A) Richiamo verbale (con eventuale annotazione sul registro di classe)	<ul style="list-style-type: none"> • condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione • scorrettezze isolate non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale • disturbo durante le lezioni • mancanza ai doveri di diligenza e di puntualità 	Insegnanti o Dirigente Scolastico
B) Richiamo scritto	<ul style="list-style-type: none"> • gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale • disturbo continuato durante le lezioni • mancanze ai doveri degli studenti • violazioni non gravi alle norme di sicurezza • allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative (senza uscita dall'edificio) • far parte del "pubblico silente" nell'ambito del fenomeno del bullismo. 	Dirigente Scolastico o Consiglio di Classe
C) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	<ul style="list-style-type: none"> • ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale • mancanze gravi e recidive ai doveri degli studenti • violazioni gravi alle norme di sicurezza • allontanamento non autorizzato dall'Istituto in orario scolastico (uscita dalle pertinenze della scuola) • diffusione di immagini o notizie diffamatorie che ledono la dignità delle persone o della scuola • recidiva o particolare gravità del comportamento relativo all'agire come componente di un pubblico "silente" • far parte del gruppo di coloro che ridono e incitano il bullo • falsificazione di firme, atti o documenti scolastici 	Consiglio di Classe o Dirigente Scolastico (art.2, c.14)
D) Allontanamento dalle lezioni da 6 a 10 giorni;	<ul style="list-style-type: none"> • per recidiva o per particolare gravità dei comportamenti di cui alla lettera C • aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione nei confronti dei compagni 	Consiglio di Classe o Dirigente Scolastico
E) Allontanamento dalle lezioni da 11 a 15 giorni	<ul style="list-style-type: none"> • danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri • gravi molestie continuate nei confronti di altri, tra le quali il comportamento e l'atteggiamento tipico del bullismo e/o del cyberbullismo • ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti in scuola o nelle immediate vicinanze • offese particolarmente gravi e/o ripetute alla dignità della persona (quali, ad esempio, relativi a motivi razziali, orientamenti religiosi o sessuali) • accesso non autorizzato a sistemi informatici della scuola, operato anche dall'esterno, o a sistemi informatici di altri soggetti (pubblici e privati) operata a scuola 	Consiglio di Classe
F) Allontanamento per periodi superiori a 15 giorni	<ul style="list-style-type: none"> • violenza intenzionale o altri comportamenti pericolosi (violenza privata, minacce, ricatti, estorsioni) • spaccio di sostanze psicotrope • ripetute e gravi ingiurie o molestie, anche di carattere sessuale • reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone • denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della stessa. • recidiva o particolare gravità dei comportamenti di cui al punto E 	Consiglio di Istituto
G) allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato (o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'a.s.)	<ul style="list-style-type: none"> • reati particolarmente gravi che violano la dignità e il rispetto della persona umana • comportamenti particolarmente gravi per i quali vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (in tal caso potrà essere disposto l'allontanamento fino al permanere della situazione di pericolo) • atti di violenza grave • recidiva dei comportamenti di cui al punto F) 	Consiglio di Istituto

Art.3 (impugnazioni e Organo di Garanzia)

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola (operante ai sensi e con le modalità previste dell'Art.2 del DPR n. 235/2007).

L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

L'organo di garanzia è composto, oltre che dal Dirigente Scolastico (che lo presiede) da un rappresentante per ognuna delle componenti del Consiglio di Istituto (1 docente, 1 studente, 1 genitore, 1 ATA). Tali rappresentanti sono eletti all'interno del Consiglio di Istituto, con procedura analoga all'elezione della giunta.

In caso di incompatibilità di un membro (individuata e motivata dal Dirigente Scolastico, ad es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o un suo genitore) o qualora uno o più membri siano decaduti e non ancora surrogati dal Consiglio di Istituto, tali membri sono temporaneamente sostituiti dal più anziano in età del Consiglio di Istituto della relativa componente (o, in caso di esaurimento nel Consiglio, all'interno dell'Istituto).

Le decisioni dell'Organo sono valide in presenza di 2 membri (oltre al Dirigente Scolastico o a un suo delegato) e sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità di voto prevale la volontà espressa dal Dirigente Scolastico (o dal suo delegato). Eventuali astensioni saranno intese nel senso della conferma della sanzione.

Il Dirigente Scolastico convocherà l'organo di garanzia entro dieci giorni dall'impugnazione; qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata (si veda nota MIUR 31 luglio 2008 Prot n. 3602/P0).

L'organo di garanzia, non ha potere istruttorio: esaminerà gli atti e confermerà o meno la sanzione; potrà anche decidere di rimandare il provvedimento all'organo sanzionatore competente, qualora ritenga la sanzione sostanzialmente fondata, ma vi siano elementi da rivedere.